

N. 793

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Divieto di propaganda elettorale per le persone
sottoposte a misura di prevenzione

ONOREVOLI SENATORI. - Per più efficacemente colpire l'accordo tra delinquente e politico ed impedire ogni possibile condizionamento delle istituzioni attraverso le elezioni, il presente disegno di legge introduce misure di sorveglianza e sanzioni in particolare, su proposta del questore o del procuratore della Repubblica. Possono essere sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza coloro che, sulla base di elementi di fatto:

- 1) sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- 2) vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- 3) sono dediti alla commissione di reati o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
- 4) sono indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il sorvegliato speciale, per legge dello Stato, non può votare né può essere eletto, può, però, svolgere attività di propaganda elettorale.

Al delinquente, sottoposto a sorveglianza speciale, non interessa essere di persona dentro l'istituzione elettiva (comune, provincia, regione, Parlamento); ha invece interesse che vi sia chi lo possa aiutare o agevolare nella realizzazione di interessi specifici e particolari e più precisamente nella realizzazione del malaffare. Introducendo il divieto di propaganda elettorale per il sorvegliato speciale e sanzionando, nel contempo, anche la condotta del candidato che si rivolge per la propaganda al sorvegliato speciale, si recide alle origini ed in maniera concreta l'intreccio delinquenza-politica e

malaffare, bonificando la singola istituzione.

Il delinquente non può procedere alla raccolta dei voti, perde così il suo potere contrattuale nei confronti del politico il quale questi, a sua volta, non è più in alcun modo condizionato dal delinquente.

Il divieto di propaganda elettorale non è in contrasto con i principi contenuti nella Costituzione della Repubblica italiana perché:

- 1) se si consente con la sorveglianza speciale di limitare la libertà personale del cittadino ed in maniera più grave la si limiti con il soggiorno obbligato, a maggior ragione può inibirsi al cittadino di fare opera di propaganda elettorale, in concreto diretta a perseguire il malaffare, utilizzando le istituzioni della Repubblica;

- 2) il divieto non è perpetuo ed ha la durata della sorveglianza speciale applicata (da uno a cinque anni);

- 3) il divieto si coordina e si inserisce tra le altre prescrizioni, ancora più gravi, previste dall'articolo 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

- 4) la misura, che dovrebbe prevedere anche detto divieto, è applicata con decreto emesso dal tribunale in camera di consiglio, e con la rigorosa osservanza di tutte le garanzie giurisdizionali previste per l'imputato nel processo ordinario. Infatti, il preposto alla misura di prevenzione ha diritto di:

- a) essere sentito;
- b) essere assistito da un difensore;
- c) indicare e produrre tutto quanto serve a sua discolpa;

- d) ricorrere, contro la decisione del tribunale, alla corte di appello e contro la decisione della corte d'appello può ricorrere in Cassazione.

È prevista poi la stessa sanzione per il sorvegliato speciale ed il candidato (da due a cinque anni di reclusione).

Per entrambi sono facoltativi l'arresto in flagranza e l'emissione di ordinanza di custodia cautelare.

Inoltre, per il candidato, riconosciuto colpevole, il giudice deve emettere dichiarazione di ineleggibilità, che comporta, se eletto, la decadenza del candidato.

È prevista, pure, la pubblicazione della sentenza di condanna.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle persone sottoposte a misura di prevenzione il tribunale impone il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente ».

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, dopo le parole: « o il divieto di soggiorno » sono inserite le seguenti: « o il divieto di propaganda elettorale ».

Art. 3.

1. Il candidato che richiede o in qualsiasi modo sollecita propaganda elettorale in suo favore a persona sottoposta a misura di prevenzione è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Con la sentenza di condanna il tribunale competente dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci anni.

3. La dichiarazione di ineleggibilità comporta la decadenza del candidato, se eletto.

4. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale.